

COMUNE DI MONTICHIARI

STATUTO

NOTE:

- adottato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 55 in data 28/06/2000 e n. 68 in data 07/09/2000;
- con delibera C.C. n. 10 in data 14/03/2001 è stato adeguato ex decreto legislativo 267/2000 ed entrato in vigore il 27/06/2001;
- con delibera C.C. n. 90 in data 28/11/2001 sono stati modificati gli articoli 55 e 68 e sono entrati in vigore il 17/01/2002;
- con deliberazione C.C. n. 75 in data 18/10/2002 è stato aggiunto l'art. 19 bis entrato in vigore il 04/11/2002;
- con deliberazione C.C. 9 in data 29/04/2013 è stato modificato il 1° comma dell'art. 55 ed è entrato in vigore il 17/06/2013;
- con deliberazione di C.C. n. 33 in data 31/05/2016 si è proceduto alla revisione dello statuto entrato in vigore il 07.07.2016.

PREAMBOLO

La città di Montichiari afferma il proprio impegno e la propria vocazione alla libertà, alla democrazia, all'uguaglianza, alla solidarietà e alla partecipazione, nel rispetto della dignità della persona umana e dei valori della sua Comunità.

Si auspica che il presente statuto possa suscitare e valorizzare energie e risorse, favorire il contributo di tutti per soddisfare le esigenze della comunità monteclarese e porti ad agire responsabilmente nella consapevolezza che le azioni di oggi comportano ricadute sulle future generazioni.

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Il Comune	
Art. 2 - Sede Comunale	
Art. 3 - Stemma e gonfalone	
Art. 4 - Il Territorio	
Art. 5 - Obiettivi preminenti.....	
Art. 6 - Compiti del Comune in servizi di competenza statale.....	
Art. 7 - Rappresentanza legale dell'Ente.....	
Art. 8 - Albo pretorio	
Art. 9 - Partecipazione	
Art. 10 - Consiglio Comunale dei ragazzi.....	
Art. 11 - Rapporti con la Provincia e i Comuni della Provincia	

TITOLO II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE - ORGANI DEL COMUNE

Art. 12 - Organi.....	
-----------------------	--

CAPO I – IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 13 - Elezione.....	
Art. 14 - Durata in carica	
Art. 15 - Prima convocazione	
Art. 16 - Linee programmatiche di mandato.....	
Art. 17 - Convocazione e presidenza delle sedute consiliari successive	
Art. 18 - Funzionamento del Consiglio	
Art. 19 - Sedute consiliari	
Art. 20 - Presidente e Vice Presidente del Consiglio – Elezione, attribuzioni e revoca	
Art. 21 - Validità delle sedute	
Art. 22 - Validità delle deliberazioni.....	
Art. 23 - Determinazione della maggioranza dei votanti	
Art. 24 - Astensione dei consiglieri.....	
Art. 25 - Modalità di espressione del voto	
Art. 26 - Verbalizzazione	
Art. 27 - Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni	
Art. 28 - Gruppi Consiliari	
Art. 29 - Conferenza dei capigruppo	
Art. 30 - Commissioni	
Art. 31 - Attribuzioni di indirizzo e di politica amministrativa	

- Art. 32 - Poteri del consigliere comunale
- Art. 33 - Doveri del consigliere
- Art. 34 - Consigliere anziano
- Art. 35 - Dimissioni e decadenza dalla carica di consigliere

CAPO II - SINDACO

- Art. 36 - Sindaco.....
- Art. 37 - Sostituzione del Sindaco
- Art. 38 - Cessazione dalla carica del Sindaco.....

CAPO III – GIUNTA COMUNALE

- Art. 39 - Attribuzioni.....
- Art. 40 - Composizione e nomina della Giunta.....
- Art. 41 - Incarichi ad assessori e consiglieri.....
- Art. 42 - Funzionamento della Giunta
- Art. 43 - Durata in carica
- Art. 44 - Mozione di sfiducia.....
- Art. 45 - Revoca degli assessori
- Art. 46 - Dimissioni o cessazione dalla carica per altra causa di singoli assessori

TITOLO III – ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO

CAPO I – L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

- Art. 47 - Principi strutturali e organizzativi.....
- Art. 48 - Organizzazione degli uffici e del personale.....
- Art. 49 - Regolamento degli uffici e dei servizi.....
- Art. 50 - Diritti e doveri dei dipendenti.....
- Art. 51 - I dirigenti
- Art. 52 - Funzioni dei dirigenti.....
- Art. 53 - Incaricati di posizioni organizzative
- Art. 54 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione
- Art. 55 - Collaborazioni esterne.....
- Art. 56 - Ufficio di supporto agli organi di direzione politica

CAPO II – IL SEGRETARIO COMUNALE

- Art. 57 - Segretario comunale
- Art. 58 - Funzioni del Segretario comunale.....
- Art. 59 - Il Vice Segretario comunale

CAPO III – SERVIZI

Art. 60 - I servizi pubblici comunali.....

CAPO IV – FINANZA E CONTABILITA'

Art. 61 - Ordinamento.....

Art. 62 - Controlli interni.....

Art. 63 - Revisione economico - finanziaria.....

TITOLO IV – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I – CRITERI GENERALI

Art. 64 - Partecipazione dei cittadini.....

CAPO II – DIRITTI DI PARTECIPAZIONE E INFORMAZIONE

Art. 65 - Diritto di iniziativa popolare mediante istanze e richieste.....

Art. 66 - Diritto di petizione e proposte.....

Art. 67 - Consultazioni e consulte comunali.....

Art. 68 - Organi di rappresentanza dei quartieri.....

Art. 69 - referendum consultivo.....

Art. 70 - Diritto di partecipazione al procedimento amministrativo e di accesso agli atti amministrativi

Art. 71 - Diritto all'informazione.....

Art. 72 - Conferenza di servizi.....

Art. 73 - Entrata in vigore.....

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Il Comune

1. Il Comune di Montichiari è ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune svolge la propria attività e persegue i suoi fini istituzionali, nel rispetto della Costituzione italiana, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione Universale dei diritti umani e dei principi generali dell'ordinamento.
3. Esercita funzioni proprie, attribuite o delegate dallo Stato, dalla Regione o dalla Provincia, nell'ambito del proprio status autonomo secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 2 - Sede Comunale

1. La sede comunale è sita in Piazza Municipio n. 1.
2. Può essere modificata con deliberazione del Consiglio Comunale.
3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono, di norma, nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.

Art. 3 – Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Città di Montichiari.
2. Lo stemma del Comune è così descritto: "di rosso, al monte all'italiana di sei colli, fondato in punta, d'argento, sostenente la croce latina, dello stesso. Sotto lo scudo, su lista bifida e svolazzante di rosso, il motto, in lettere maiuscole d'oro, MONTIBUS IN CLARIS SEMPER VIVIDA FIDES. Ornamenti esteriori da Città".
3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il Gonfalone con lo stemma del Comune.
4. Il Comune può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Art. 4 - Il territorio

1. Il territorio del Comune si estende per 81,19 Km², confina con i Comuni di Castenedolo, Calvisano, Carpenedolo, Castiglione delle Stiviere, Lonato del Garda, Calcinato e Ghedi.
2. Ogni modificazione territoriale è apportata, ai sensi dell'art. 133 della Costituzione, con legge regionale, sentita la popolazione del Comune.

Art. 5 – Obiettivi preminenti

1. Il Comune, valendosi delle proprie competenze, anche in concorso con l'Unione Europea, lo Stato, la Regione e la Provincia:
 - promuove le condizioni per rendere effettivi il diritto allo studio e il diritto al lavoro, assicurando la tutela dei diritti degli studenti, dei lavoratori, dell'infanzia e degli anziani, con particolare attenzione alle persone in condizione di fragilità sociale ed economica;
 - concorre ad assicurare i servizi civili fondamentali, con particolare riguardo all'abitazione, all'istruzione e alla promozione culturale, alla salute, alla sicurezza ed assistenza sociale, ai trasporti, alle attività sportive ed all'impiego del tempo libero;
 - concorre a rendere effettiva la piena parità giuridica, sociale ed economica;
 - assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna;
 - promuove la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali del Comune, nonché negli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti, nel rispetto della rappresentanza di genere stabilita dalla legge;
 - promuove e favorisce l'integrazione sociale e culturale di tutti i cittadini sul proprio territorio;
 - promuove lo sviluppo sostenibile dell'agricoltura, dell'industria, dell'artigianato, del commercio e del turismo, sì da non pregiudicare le esigenze delle generazioni future;

- predisporre ed attua piani per la difesa del suolo, delle acque e dell'aria, per la prevenzione ed eliminazione delle cause di inquinamento;
- tutela l'ambiente naturale ispirando la propria attività a principi di ecosostenibilità, atti a preservare e a migliorare la qualità di vita dei cittadini;
- promuove e attua un organico assetto del territorio nel quadro di uno sviluppo pianificato degli insediamenti umani e delle infrastrutture sociali;
- tutela i valori del paesaggio e del patrimonio naturale, storico, artistico e culturale;
- tutela gli usi, la lingua locale e le tradizioni popolari esistenti nel suo territorio e, d'intesa con gli altri enti ed organismi interessati, ne favorisce la valorizzazione;
- promuove e favorisce in ogni settore la cooperazione e l'associazionismo a carattere di mutualità e senza fini di speculazione;
- assume iniziative per assicurare un'ampia e democratica informazione;
- promuove la partecipazione dei cittadini alla determinazione degli obiettivi e degli strumenti della programmazione e dell'attività del Comune;
- promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ed il senso di appartenenza alla stessa.

Art. 6 - Compiti del Comune in servizi di competenza statale

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare. Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale di governo.
2. Il Comune esercita, altresì, le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale che gli vengono affidate dalla legge.

Art. 7 – Rappresentanza legale dell'Ente

1. Il Sindaco è il legale rappresentante dell'ente.
2. La rappresentanza legale, compresa quella in giudizio, viene esercitata direttamente dal Sindaco oppure tramite dirigente delegato.

3. La Giunta Comunale autorizza il Sindaco a stare in giudizio in nome e per conto del comune adottando apposita deliberazione di autorizzazione a promuovere un'azione legale, resistere in giudizio, conciliare, transigere o rinunciare agli atti.
4. Il dirigente del settore competente con propria determinazione affida l'incarico al patrocinatore dell'ente, sulla base delle indicazioni della Giunta Comunale.

Art. 8 - Albo pretorio

1. Il Comune ha un albo pretorio telematico per la pubblicazione delle deliberazioni, delle determinazioni dirigenziali, delle ordinanze e degli atti per i quali disposizioni di legge e di regolamento prevedono l'obbligo di pubblicazione avente effetto di pubblicità legale.

Art. 9 - Partecipazione

1. Il Comune riconosce che la partecipazione dei cittadini all'attività del Comune è condizione essenziale per lo sviluppo della vita democratica e per la salvaguardia dei diritti di uguaglianza e di libertà di tutti i cittadini.
2. Valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione democratica all'attività del Comune.

Art. 10 - Consiglio Comunale dei ragazzi

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi, anche tramite accordo con gli organi collegiali della scuola.
2. Il Consiglio comunale dei ragazzi può deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani.

3. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento da predisporre di concerto con gli organi collegiali della scuola.

Art. 11 - Rapporti con la Provincia e i Comuni della Provincia

1. Nel rispetto dei principi fondamentali che emergono dal riconoscimento di una posizione equiordinata e di pari dignità istituzionale e potestativa dei vari ambiti di governo, il Comune favorisce l'esigenza della cooperazione e del coordinamento della propria attività con quella della Provincia e, nei limiti consentiti, con quella degli altri Comuni della provincia, facendo, a tal fine, largo uso di tutti gli strumenti ed istituti che assicurino nel caso di interventi di rilevante interesse provinciale la consensuale partecipazione e collaborazione delle amministrazioni interessate.

Titolo II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE -
ORGANI DEL COMUNE

Art. 12 - Organi

1. Sono organi del Comune: il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

CAPO I Il Consiglio Comunale

Art. 13 – Elezione

1. Il Consiglio Comunale è eletto secondo le norme stabilite dalle leggi dello Stato.
2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. Le norme relative alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità e alla decadenza dei consiglieri sono stabilite dalla legge.

Art. 14 - Durata in carica

1. La durata in carica del Consiglio comunale è stabilita dalla legge.
2. Il Consiglio comunale rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.

Art. 15 - Prima convocazione

1. La prima seduta del Consiglio neo-eletto deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. La prima seduta del Consiglio neo-eletto è convocata dal Sindaco ed è presieduta dal consigliere anziano fino all'elezione del Presidente e del Vice Presidente dell'assemblea. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del Presidente eletto.

Art. 16 - Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche

relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio comunale.
3. Con scadenza almeno annuale il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori. E' facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

Art. 17 – Convocazione e presidenza delle sedute consiliari successive

1. Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente, che formula il relativo ordine del giorno secondo quanto previsto dal successivo art. 20.
2. L'ordine del giorno è pubblicato all'albo pretorio telematico e comunicato ad ogni consigliere secondo le modalità e nei termini stabiliti dal regolamento di funzionamento del Consiglio comunale.
3. Qualora il Presidente sia assente o rifiuti di presiedere l'Assemblea, la presidenza è assunta dal Vice Presidente. In caso di indisponibilità del Presidente e del Vice Presidente la presidenza è assunta dal consigliere anziano.

Art. 18 - Funzionamento del Consiglio

1. Le norme relative al funzionamento del Consiglio comunale sono contenute nell'apposito regolamento.
2. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa. Con il regolamento di funzionamento del Consiglio comunale il consiglio disciplina la

gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei Gruppi consiliari regolarmente costituiti, nel rispetto delle leggi vigenti.

Art. 19 - Sedute consiliari

1. Le sedute consiliari sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento di funzionamento del Consiglio comunale.
2. Alle sedute consiliari partecipano gli assessori senza diritto di voto e senza concorrere a determinare la maggioranza richiesta per la validità dell'adunanza.
3. Il Presidente di seduta dirige, secondo le norme del regolamento, i lavori del Consiglio, assicurandone il buon andamento; tutela le prerogative dei consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni.
4. Il presidente è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e deliberazioni con facoltà di sospendere e sciogliere l'adunanza.
5. Il presidente può, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso dalla sala dell'adunanza chiunque sia causa di disordine.

Art. 20 - Presidente e Vice Presidente del Consiglio – Elezione, attribuzioni e revoca

1. L'elezione del Presidente del Consiglio ha luogo per appello nominale ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati nella prima seduta dopo aver effettuato la convalida degli eletti o, in caso di vacanza o di dimissioni, nella prima seduta successiva alla vacanza o alla data di presentazione delle dimissioni. Dopo due votazioni infruttuose per l'elezione del Presidente, è sufficiente la maggioranza assoluta dei votanti. Per l'elezione del Vice Presidente del Consiglio si applica la stessa procedura prevista per l'elezione del Presidente.
2. Il Presidente del Consiglio:
 - a) ha la rappresentanza del Consiglio e lo presiede;

b) predispone l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio, su richiesta del Sindaco, della Giunta o dei consiglieri secondo le norme previste dal presente statuto e dal regolamento;

c) convoca il Consiglio;

d) attiva il lavoro e riceve le conclusioni delle Commissioni consiliari;

e) fissa la data delle riunioni del Consiglio in collaborazione con il Sindaco e con la conferenza dei capigruppo;

f) apre, dirige, coordina e dichiara chiusa la discussione sui diversi punti all'ordine del giorno nel rispetto dei diritti di ogni consigliere ed in particolare delle minoranze;

g) proclama i risultati delle votazioni;

h) ha facoltà, ravvisandone i motivi, di sospendere o rinviare le sedute del Consiglio, di limitare o vietare l'accesso al pubblico e di esigere che le discussioni si svolgano nel rispetto dei diritti e della dignità di ciascun consigliere;

i) è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste purché l'argomento rientri tra le competenze del Consiglio Comunale.

3. Quando la convocazione del Consiglio avvenga per autonoma iniziativa del Presidente dell'Assemblea, questi ha l'obbligo di informare tempestivamente il Sindaco.

4. La carica di Presidente del Consiglio e di Vice Presidente del Consiglio è compatibile con quella di capogruppo. Il Presidente e/o il Vice Presidente può essere revocato su proposta motivata di almeno un terzo dei componenti il Consiglio Comunale e con il voto favorevole, espresso per appello nominale, di almeno la metà più uno dei consiglieri assegnati computando il Sindaco ed escludendo il Presidente o Vice Presidente.

Art. 21 - Validità delle sedute

1. Le sedute sono valide se interviene la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune oltre al Sindaco; alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, la seduta è valida se interviene almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tal fine il Sindaco.
2. Sono fatti salvi i casi per i quali la legge o il presente statuto o il regolamento di funzionamento del Consiglio comunale prevedono una diversa maggioranza.

Art. 22 - Validità delle deliberazioni

1. Il Consiglio delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri votanti, salvo i casi per i quali sia prevista una maggioranza qualificata.
2. In caso di parità di voti la proposta rimane non adottata e può essere reiscritta all'ordine del giorno di un'altra seduta consiliare con conseguente nuova discussione e nuova votazione.
3. La proposta che ha ottenuto parità di voti deve essere rimessa in votazione nella stessa seduta nel caso che, per l'approvazione della stessa, vi sia un termine di legge perentorio ovvero nel caso che il suo rinvio pregiudichi gli interessi del Comune.

Art. 23 - Determinazione della maggioranza dei votanti

1. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si ricomprendono per determinare la maggioranza dei votanti.
3. Coloro che dichiarano di astenersi dal voto volontariamente e coloro che dichiarano di non voler partecipare alla votazione sono computati come presenti ai fini dell'accertamento del numero legale per la validità della seduta.
4. Non si computano fra i presenti quelli che escono dalla sala prima della votazione.
5. Non si computano fra i votanti sia in occasione di votazioni palesi che segrete coloro che dichiarano di astenersi volontariamente e quelli che debbono astenersi

obbligatoriamente. Non si computano neppure fra i votanti coloro che dichiarano di non voler partecipare alla votazione.

6. Nei casi in cui debba essere garantita la rappresentanza delle minoranze, per disposizione di legge o di regolamento, si procede a votazione separata da parte della maggioranza e della minoranza e sono proclamati eletti, nel numero ad essa spettante, i designati dalla minoranza stessa che nella votazione hanno riportato maggiori voti.

Art. 24 - Astensione dei consiglieri

1. I consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti e affini fino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti e affini fino al quarto grado.

Art. 25 - Modalità di espressione del voto

1. Il voto è di regola palese, salvo che non venga deliberato il voto segreto dalla maggioranza assoluta dei consiglieri votanti.

Art. 26 - Verbalizzazione

1. La verbalizzazione delle sedute consiliari è disciplinata dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 27 - Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio Comunale devono essere pubblicate mediante affissione all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Le deliberazioni diventano esecutive e possono essere dichiarate immediatamente eseguibili a termini di legge.

Art. 28 - Gruppi Consiliari

1. I membri del Consiglio devono costituirsi in gruppi secondo le norme del regolamento di funzionamento del consiglio comunale e ogni gruppo consiliare nomina il capogruppo.
2. La costituzione dei gruppi consiliari è proclamata nella prima seduta del Consiglio.

Art. 29 - Conferenza dei capigruppo

1. Le funzioni della conferenza dei capigruppo sono stabilite dal regolamento di funzionamento del Consiglio comunale.
2. La conferenza dei capigruppo si riunisce sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Comunale.
3. La conferenza dei capigruppo programma i lavori del Consiglio, predisponendone il calendario di attività in collaborazione con il Presidente del Consiglio Comunale.
4. Il Sindaco e gli assessori hanno facoltà di partecipare senza diritto di voto alle riunioni della conferenza dei capigruppo.

Art. 30 - Commissioni

1. Il Consiglio comunale istituisce commissioni consiliari permanenti. Il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale ne disciplina il numero, le materie di competenza, il funzionamento e la composizione.
2. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione; inoltre può istituire commissioni di inchiesta su questioni di rilevante interesse pubblico rientranti nell'attività del Comune su richiesta motivata di almeno un quarto dei consiglieri assegnati al Comune. La composizione, la competenza ed il funzionamento delle commissioni di indagine e di inchiesta sono stabiliti dalla deliberazione consiliare di istituzione delle stesse.

3. Il Consiglio comunale può istituire altresì commissioni speciali miste permanenti e/o a progetto. La composizione, la competenza ed il funzionamento delle commissioni speciali miste permanenti e/o a progetto sono stabiliti dalla deliberazione consiliare di istituzione delle stesse o da apposito regolamento.

Art. 31 - Attribuzioni di indirizzo e di politica amministrativa

1. Le competenze del Consiglio sono determinate dalla legge.
2. Il Consiglio determina l'indirizzo politico ed amministrativo del Comune e ne controlla l'attuazione.
3. A tal fine adempie alle funzioni ad esso attribuite dalla legge e dal presente statuto; assicura e garantisce lo sviluppo positivo dei rapporti e la cooperazione con i soggetti pubblici e privati e gli istituti e gli organismi di partecipazione a mezzo di iniziative ed azioni di collegamento, di consultazione e di coordinamento.
4. Il Consiglio verifica l'azione svolta dai soggetti destinatari di indirizzi, al fine di coordinare l'attività e di soddisfare l'esigenza di mantenere unitarietà di azione per il raggiungimento degli obiettivi.
5. Esercita azione di vigilanza e di controllo sulle istituzioni, consorzi, aziende e società partecipate dal Comune.

Art. 32 - Poteri del consigliere comunale

1. La posizione giuridica dei consiglieri è regolata dalla legge.
2. I consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità alla quale rispondono.
3. Il consigliere ha diritto di iniziativa su ogni deliberazione del Consiglio comunale.
4. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, società, istituzioni, o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto

ad ottenere da parte del Presidente del Consiglio un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo.

5. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazioni.
6. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento di funzionamento del Consiglio.
7. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni sono iscritte all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale dopo la loro presentazione. Il Consigliere comunale può chiedere espressamente che alla sua interrogazione o altra istanza di sindacato ispettivo sia data risposta scritta.
8. I diritti stabiliti nel presente articolo si esercitano con le modalità previste dal regolamento di funzionamento del Consiglio comunale.

Art. 33 - Doveri del consigliere

1. I consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari delle quali fanno parte.
2. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale, tranne il caso in cui l'amministrazione comunale doti ogni consigliere comunale di posta elettronica certificata alla quale inviare la documentazione di cui sopra.
3. Al fine di rendere trasparente la situazione patrimoniale degli amministratori, i consiglieri hanno l'obbligo di dichiarare, secondo le disposizioni legislative e/o regolamentari vigenti, i redditi posseduti all'inizio, durante e alla fine del mandato.

Art. 34 - Consigliere anziano

1. E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale (cifra di lista aumentata dei voti di preferenza) con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati eletti alla carica di consiglieri.

Art. 35 – Dimissioni e decadenza dalla carica di consigliere

1. Le dimissioni dei consiglieri comunali sono disciplinate dalle disposizioni di legge in materia.
2. I consiglieri comunali che non intervengono alle sedute del Consiglio per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale.
3. A tale riguardo il Presidente del Consiglio comunale, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta e notificata, ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo.
4. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire eventuali documenti probatori, entro venti giorni dalla notifica della comunicazione. Scaduto quest'ultimo termine, entro e non oltre dieci giorni, il Consiglio esamina le eventuali giustificazioni presentate da parte del consigliere interessato e delibera l'eventuale decadenza dello stesso.

CAPO II SINDACO

Art. 36 - Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.
2. Il Sindaco rappresenta il Comune anche in giudizio, convoca e presiede la Giunta, esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni conferite al Comune con legge dello Stato e della Regione.

3. Il Sindaco, in particolare:
 - a. indice i referendum comunali;
 - b. adotta ordinanze in base a quanto stabilito dalla legge;
 - c. promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende, enti, istituzioni, società e consorzi dei quali fa parte il comune ed i concessionari di servizi comunali svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio;
 - d. sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali ed all'esecuzione degli atti, impartisce direttive al segretario del comune ed ai dirigenti in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
 - e. attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti;
 - f. provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e società.
4. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

Art. 37 - Sostituzione del Sindaco

1. In caso di assenza o impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione di cui all'art. 59 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 267/2000, il Sindaco è sostituito dal vice Sindaco.

Art. 38 - Cessazione dalla carica del Sindaco.

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade con avvio del procedimento di scioglimento del Consiglio.
2. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
3. Sino alle predette elezioni, le funzioni di Sindaco sono svolte dal vice Sindaco.

4. Le dimissioni del Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

CAPO III GIUNTA COMUNALE

Art. 39 - Attribuzioni

1. La Giunta esercita le funzioni conferitele dalla legge e dal presente statuto.
2. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli membri.
3. La Giunta ha il diritto di iniziativa per i provvedimenti consiliari.

Art. 40 - Composizione e nomina della Giunta

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e dagli assessori che egli nomina entro il numero massimo consentito dalla legge e nel rispetto della rappresentanza di genere stabilita dalla legge. Salva diversa disposizione di legge, il numero degli assessori non può essere inferiore a due.
2. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco, anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere.
3. Contestualmente alla nomina della Giunta, il Sindaco designa un componente della stessa alla carica di Vice Sindaco
4. Gli assessori possono partecipare alle sedute del Consiglio e delle commissioni, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto .

Art. 41 - Incarichi ad assessori e consiglieri

1. Il Sindaco può dare speciali incarichi a singoli assessori e delegare agli stessi atti propri.
2. Il Sindaco ha facoltà di modificare gli incarichi attribuiti agli assessori ogniqualvolta ne ravvisi l'opportunità.

3. Gli incarichi devono essere dati per iscritto e conservano efficacia fino a quando il Sindaco rimane in carica o fino a quando non sono revocati o modificati.
4. Il Sindaco può delegare l'esercizio di funzioni ai consiglieri comunali nei limiti e con le modalità stabiliti dalla legge.

Art. 42 - Funzionamento della Giunta.

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco.
2. Le sedute sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti della Giunta computando anche il Sindaco e le deliberazioni della Giunta sono adottate a maggioranza dei suoi componenti.
3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
4. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

Art. 43 - Durata in carica

1. Il Sindaco e gli assessori, salvo il caso di morte o decadenza o di sospensione o scioglimento del Consiglio o di revoca per i singoli assessori, restano in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

Art. 44 - Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia, indirizzata al Presidente del Consiglio, deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

3. Se la mozione viene approvata si avvia il procedimento di cui all'art. 52 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 267/2000.

Art. 45 - Revoca degli assessori

1. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
2. Il Sindaco provvede poi alla nomina del nuovo o dei nuovi assessori dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva.

Art. 46 - Dimissioni o cessazione dalla carica per altra causa di singoli assessori

1. Le dimissioni dei singoli assessori devono essere presentate al Sindaco che può provvedere alla loro surrogazione; il Sindaco darà comunicazione al Consiglio Comunale nella sua prima seduta sia delle dimissioni sia delle eventuali surroghe.
2. Nell'ipotesi di dimissioni di assessori o di cessazione dalla carica per altra causa, il Sindaco può nominare i nuovi assessori con le modalità di cui al precedente articolo 40.

Titolo III
ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E
FINANZIARIO

CAPO I

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art. 47 - Principi strutturali e organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
 - a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
 - b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 48 - Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina, con appositi atti della Giunta comunale, la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Segretario comunale e ai dirigenti.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 49 - Regolamento degli uffici e dei servizi

1. La Giunta, attraverso il regolamento di organizzazione, stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il segretario comunale e gli organi amministrativi.
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; ai dirigenti spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. L'organizzazione del Comune si articola in servizi e settori che sono aggregati secondo criteri di omogeneità, in strutture più ampie, dipartimenti, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.
4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.
5. Le procedure per le assunzioni sono definite dalla Giunta Comunale con il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi o con apposito regolamento di accesso agli impieghi, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge.

Art. 50 - Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il dirigente e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

Art. 51 - I dirigenti

1. I dirigenti provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Segretario comunale e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

Art. 52 - Funzioni dei dirigenti

1. I dirigenti hanno il coordinamento, la direzione e la gestione amministrativa dei servizi ai quali sono preposti e ne assumono la responsabilità; hanno altresì la responsabilità generale dei procedimenti amministrativi di competenza degli uffici cui sono preposti, secondo la legge.
2. In particolare, spetta ai dirigenti, in relazione alle rispettive competenze, la rappresentanza dell'Amministrazione nella stipulazione dei contratti, la presidenza delle commissioni di gara per gli appalti e delle commissioni di concorso anche per l'assunzione del personale; il rilascio di certificazioni, attestati, autorizzazioni, concessioni e pareri tecnici.
3. Spetta inoltre al dirigente:
 - a) verificare e controllare le attività dei funzionari subordinati anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;

b) coordinare le attività dei responsabili dei procedimenti che fanno capo all'ufficio, anche su richiesta di terzi interessati, per il rispetto dei termini e degli altri adempimenti;

c) adottare gli atti di gestione del personale e provvedere alla valutazione dei collaboratori, secondo quanto stabilito dal sistema di misurazione e valutazione della performance;

d) formulare proposte ai competenti organi istituzionali dell'Ente anche ai fini della elaborazione di programmi, di direttive, di regolamenti o di atti di competenza degli stessi organi istituzionali;

e) curare l'attuazione dei programmi definiti dai competenti organi istituzionali dell'Ente e a tal fine adottare e gestire progetti indicando le risorse occorrenti alla loro realizzazione;

f) esercitare i poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate;

g) richiedere pareri agli organi consultivi dell'Ente;

h) provvedere a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio e alle direttive impartite dal Sindaco;

i) verificare periodicamente l'efficienza dei servizi e uffici;

l) adottare gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.

4. I dirigenti rappresentano il Comune nelle commissioni tecniche e in tutte le altre sedi in cui gli organi elettivi li designino in rappresentanza dell'Ente.

5. I dirigenti, in base ai criteri generali approvati dalla Giunta Comunale ed alla distribuzione delle posizioni organizzative nell'ambito dei diversi dipartimenti effettuata dalla Giunta Comunale, possono affidare gli incarichi alle posizioni organizzative. In tale ambito il dirigente conferirà, mediante specifica delega, determinati ambiti di autonomia gestionale, da esercitarsi attraverso l'adozione di autonome determinazioni da parte dell'incaricato, sulla base di generali indirizzi

formulati dallo stesso dirigente cui fa carico la verifica puntuale dei comportamenti e dei risultati conseguiti dalla posizione organizzativa.

6. Il dirigente potrà stabilire, con apposito provvedimento interno, l'attribuzione alla posizione di compiti specifici, di controllo e la verifica dei relativi carichi di lavoro, l'ottimale distribuzione e utilizzazione delle risorse tecnologiche e strumentali disponibili, la gestione degli istituti normativi contrattuali, la valutazione del personale, l'iniziativa per il miglioramento dei procedimenti di competenza e per la riduzione dei tempi di conclusione, la cura dei rapporti con l'utenza ecc.
7. L'attribuzione delle competenze dovrà essere ben dettagliata al fine di garantire, tra l'altro, la completa realizzazione dell'intero procedimento amministrativo nell'ambito della singola struttura.
8. I dirigenti adottano gli atti ad essi attribuiti dal presente statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.

Art. 53 - Incaricati di posizioni organizzative

1. Gli incaricati delle posizioni organizzative sovrintendono:
 - a) alla direzione di servizi o strutture di particolare complessità cui sia correlato un elevato livello di autonomia gestionale ed organizzativa;
 - b) all'esercizio di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione che presuppongono il possesso di diplomi di laurea o di scuole universitarie e/o l'iscrizione ad albi professionali;
 - c) all'espletamento di funzioni tipiche di una posizione di staff che possono riguardare attività di studio, di ricerca, di vigilanza e di controllo con elevati contenuti di autonomia e di esperienza.
2. Agli incaricati delle posizioni organizzative, i dirigenti possono attribuire tutte o talune competenze gestionali contemplate dal precedente articolo.

Art. 54 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La Giunta comunale, nelle forme, con i limiti e con le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione sia per la copertura di posti vacanti della dotazione organica, sia al di fuori della dotazione organica, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalla qualifica da ricoprire.
2. La Giunta comunale, nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi, può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato.
3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 55 - Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata del programma e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 56 - Ufficio di supporto agli organi di direzione politica

1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta comunale o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori, purché assunti con le modalità e nel rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni di legge vigenti.

CAPO II IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 57 - Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
3. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri ed agli uffici.

Art. 58 - Funzioni del Segretario comunale

1. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Presidente.
2. Il Segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne.
3. Il Segretario comunale esercita altresì ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

Art. 59 - Il vice Segretario Comunale

1. E' istituita la figura del vice Segretario comunale. Il vice Segretario comunale è inoltre titolare di un dipartimento della struttura comunale.
2. L'incarico di vice Segretario comunale è conferito dal Sindaco con atto monocratico.
3. Il vice Segretario comunale collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di vacanza, assenza o impedimento.

CAPO III SERVIZI

Art. 60 - I servizi pubblici comunali

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi locali aventi per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I predetti servizi sono gestiti nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando ricorra uno dei seguenti elementi:
 - modesta dimensione del servizio;
 - inopportunità del ricorso ad altra forma di gestione, quali l'istituzione o l'azienda;
 - b) in concessione a terzi, quando la scelta di tale forma di gestione è giustificata da ragioni tecniche, economiche e/o di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di aziende speciali, anche consortili, per servizi pubblici locali privi di rilevanza economica;
 - d) a mezzo di istituzione, per la gestione di servizi sociali non aventi rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società a capitale pubblico nei casi consentiti dalla legge;
 - f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di Comuni nonché ogni altra forma consentita dalla legge;
 - g) mediante affidamento diretto ad associazioni e fondazioni dallo stesso Comune costituite o partecipate per i servizi culturali e del tempo libero.

CAPO IV FINANZA E CONTABILITA'

Art. 61 - Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune, in conformità alle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.
4. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune determina e regola per quanto di competenza imposte, tasse e tariffe.
5. La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune, nel rispetto dei principi dettati dalla legge vigente in materia.
6. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 62 – Controlli interni

1. Il Comune istituisce e attua i controlli interni previsti dall'art. 147 del decreto legislativo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Spetta al regolamento di contabilità e al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nonché al regolamento per i controlli interni, per i rispettivi ambiti di competenza, la disciplina delle modalità di funzionamento degli strumenti dei controlli interni e l'istituzione del nucleo di valutazione, allo scopo di assicurare un maggior livello di efficienza dell'impiego delle risorse e di erogare servizi e prestazioni più coerenti con le esigenze della comunità, assicurando, nel contempo, l'equilibrio economico del bilancio comunale mediante l'individuazione di centri di responsabilità e centri di costo, dei relativi indicatori di risultato, nonché la valutazione costi-benefici.

Art. 63 – Revisione economico-finanziaria

1. La revisione economico-finanziaria è demandata ad un Collegio di revisori composto da tre membri scelti secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2. Il Collegio dei revisori collabora con il Consiglio nella sua funzione di indirizzo e controllo ed esercita le attribuzioni che gli sono demandate dalla legge e quelle aggiuntive previste dal regolamento di contabilità.

Titolo IV
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
POPOLARE

CAPO I CRITERI GENERALI

Art. 64 - Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa economica e sociale della comunità.
2. A tal fine considera con favore tutte le iniziative intese ad assicurare una effettiva, costante e democratica partecipazione popolare all'attività amministrativa del Comune.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni, assicura la partecipazione dei cittadini, delle organizzazioni sindacali e delle altre organizzazioni e formazioni sociali, culturali e professionali.
4. La valorizzazione delle libere forme associative può avvenire mediante concessione di contributi finalizzati e/o concessioni in uso di locali di proprietà comunale, previa apposite convenzioni, volte a favorire lo sviluppo socio-economico, politico e culturale della comunità.
5. Il Comune garantisce in ogni circostanza e in qualunque momento la libertà, l'autonomia, l'imparzialità e, a parità di rappresentatività, uguaglianza di trattamento a tutte le libere forme associative e a tutti gli organismi di partecipazione.

CAPO II DIRITTI DI PARTECIPAZIONE E INFORMAZIONE

Art. 65 - Diritto di iniziativa popolare mediante istanze e richieste

1. Tutti i cittadini possono rivolgere istanze e richieste per richiedere al Sindaco provvedimenti o esporre comuni necessità.
2. Il relativo regolamento stabilisce le modalità per l'esercizio del diritto di iniziativa popolare.

Art. 66 - Diritto di petizione e proposte

1. I cittadini, i sindacati, le organizzazioni di categoria, le istituzioni culturali e tutte le organizzazioni sociali possono rivolgere al Consiglio comunale petizioni e proposte di intervento su questioni di interesse collettivo, secondo le modalità previste dal relativo regolamento.
2. Le petizioni e le proposte devono essere sottoscritte da non meno di 100 elettori.

Art. 67 - Consultazioni e consulte comunali

1. Il Consiglio comunale di propria iniziativa o su richiesta di organismi operanti nel Comune delibera, nelle forme ritenute di volta in volta più idonee, sia la consultazione dei cittadini, delle organizzazioni dei lavoratori e delle altre categorie produttive, delle altre organizzazioni e formazioni sociali culturali e professionali su provvedimenti di interesse generale.
2. Il Consiglio comunale, al fine di favorire la più ampia partecipazione dei cittadini singoli od associati alla vita civica, può istituire apposite consulte su tematiche di carattere sociale, economico e culturale e per le politiche giovanili.
3. Apposito regolamento stabilisce le modalità ed i termini per l'istituzione e il funzionamento delle consulte permanenti.

Art. 68 - Organi di rappresentanza dei quartieri

1. Possono essere istituiti comitati di quartiere con funzioni consultive e propositive.
2. Apposito regolamento disciplinerà la costituzione, il funzionamento e le finalità dei comitati di quartiere.

Art. 69 - Referendum consultivo

1. Il Comune riconosce nell'istituto del referendum consultivo uno degli strumenti più incisivi di democrazia diretta ed un valido mezzo per consentire un'effettiva partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa, agevolando il rapporto fra organi elettivi e corpo elettorale.
2. I referendum consultivi sono ammessi soltanto su materie di interesse locale.

3. Si fa luogo a referendum consultivo:
 - a) quando lo richiedono almeno il 10% degli elettori, iscritti nelle liste elettorali del Comune;
 - b) quando sia deliberato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
4. Il giudizio di ammissibilità del referendum è rimesso ad un'apposita Commissione nominata dal Consiglio comunale con i conseguenti compiti:
 - ammissibilità per materia;
 - riscontro sulla validità della formulazione del quesito referendario;
 - verifica della regolarità della presentazione e delle firme.
5. Acquisito il predetto giudizio di ammissibilità il Sindaco indice il referendum con le modalità stabilite dal regolamento.
6. Qualora il referendum fosse di iniziativa popolare è in facoltà del Comitato Promotore procedere alla richiesta all'apposita Commissione di un preventivo giudizio di ammissibilità del quesito relativamente alla materia ed alla validità della sua formulazione. A tale scopo è necessario che la richiesta sia sottoscritta da almeno 250 elettori.
7. Non è ammesso referendum consultivo in:
 - a) materia di bilancio, di tributi locali e di tariffe;
 - b) materia di mutui o prestiti;
 - c) materia di espropriazione per causa di pubblica utilità;
 - d) attività amministrative di mera esecuzione di norme statali o regionali;
 - e) materia di nomine di amministratori o rappresentanti in enti, aziende o società e di designazione di componenti in commissioni e altri organi collegiali;
 - f) materia di disciplina dello stato giuridico, del trattamento economico e del personale.

8. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori e se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei votanti; altrimenti è dichiarato respinto.
9. Se l'esito della consultazione referendaria è favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Presidente del Consiglio la convocazione del Consiglio stesso entro trenta giorni dalla proclamazione del risultato, per l'adozione della deliberazione avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.
10. Se l'esito della consultazione referendaria non è favorevole, la proposta di referendum consultivo sullo stesso oggetto non potrà essere ripresentata se non decorsi cinque anni dalla pubblicazione dell'esito del referendum sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 70 – Diritto di partecipazione al procedimento amministrativo e di accesso agli atti amministrativi

1. Il Comune garantisce a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e secondo le modalità fissate dal regolamento che disciplina:
 - le modalità di accesso, nella forma di presa visione e rilascio di copia di documenti;
 - l'oggetto dell'accesso individuando i casi in cui lo stesso è escluso o differito ai sensi della legge precitata.
2. Sono pubblici i provvedimenti finali emessi dagli organi e dai dirigenti del comune. La conoscibilità si estende ai documenti in essi richiamati, nei limiti di cui all'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue norme di attuazione.
3. Il diritto di accesso non è ammesso nei confronti degli atti preparatori di procedimenti amministrativi generali, di pianificazione e programmazione previsti dall'art. 13 della legge 7 agosto 1990, n. 241, salvo diverse disposizioni di legge.

4. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e così pure deve essere motivato il rifiuto o il differimento della stessa.

Art. 71 - Diritto all'informazione

1. Il Comune riconosce il diritto ai cittadini singoli o associati alla informazione sull'attività amministrativa comunale.
2. Tale informazione è assicurata:
 - dalla pubblicazione dei regolamenti e di ogni altro atto e documento sull'attività del Comune;
 - dall'impiego degli strumenti di informazione e di comunicazione di massa;
 - dagli incontri diretti degli organi comunali con i cittadini, gli enti locali, i sindacati, le associazioni cooperativistiche, le organizzazioni di categoria, le istituzioni culturali e con le altre organizzazioni sociali.
3. Alle organizzazioni sindacali verrà inoltre assicurata ampia informazione sugli atti di valenza generale concernenti il rapporto di lavoro, l'organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane nelle forme e con le modalità previste nei contratti collettivi nazionali e decentrati.
4. Apposito regolamento detta le norme necessarie per dare concreta attuazione a quanto sopra indicato, per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino e per accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione.

Art. 72 - Conferenza di servizi

1. Per quanto riguarda le conferenze di servizi si fa riferimento alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.73 Entrata in vigore

1. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.